

Piazza Cavour n.29, 60121 Ancona (AN)
Tel.: 071-202538 071-202546
Fax: 071-57360
Posta elettronica: laura.biagioni@consulenti-associati.com

LAURA BIAGIONI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile



Ancona, lì 14 settembre 2009

Ai Sigg.Clienti
Loro sedi

Oggetto: Modello UNICO 2009- redditi 2008 da inviare entro il 30/09/2009

In vista della imminente scadenza del termine ultimo per la trasmissione telematica del Modello Unico in oggetto, Vi ricordo nuovamente che anche nella predetta dichiarazione **devono essere indicati separatamente le spese e gli altri componenti negativi (compresi i costi per servizi professionali) derivanti da operazioni effettuate nel corso del 2008 con imprese e/o professionisti residenti e/o domiciliati fiscalmente in territori extra UE aventi regime fiscale privilegiato**, anche se non appartenenti allo stesso gruppo societario. Detti territori sono stati individuati con D.M. 23.1.2002 (e succ.modificazioni) e sono di seguito elencati.

Elenco degli Stati a regime fiscale privilegiato (D.M. 23.1.2002- e succ.modif.)		
Per tutte le imprese e professionisti		
Alderney (Isole del Canale)	Hong Kong	Niue
Andorra	Isola di Man	Nuova Caledonia
Anguilla	Isole Cayman	Oman
Antille Olandesi	Isole Cook	Polinesia Francese
Aruba	Isole Marshall	Saint Kitts e Nevis
Bahamas	Isole Turks e Caicos	Salomone
Barbados	Isole Vergini Britanniche	Samoa
Barbuda	Isole Vergini Statunitensi	Saint Lucia
Belize	Jersey (Isole del Canale)	Saint Vincent e Grenadine
Bermuda	Kiribati	Sant'Elena
Brunei	Libano	Sark (Isole del Canale)
Filippine	Liberia	Seychelles
Gibilterra	Liechtenstein	Tonga
Gibuti	Macao	Tuvalu
Grenada	Maldive	Vanuatu
Guatemala	Malesia	
Guernsey (Isole del Canale)	Montserrat	
Herm (Isole del Canale)	Nauru	

Elenco degli Stati a regime fiscale privilegiato (D.M. 23.1.2002- e succ.modif.)
Per tutte le imprese tranne quelle escluse
1) Bahrein , con esclusione delle società che svolgono attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero;
2) Emirati Arabi Uniti , con esclusione delle società operanti nel settore petrolifero e petrolchimico assoggettate ad imposta;
3) Monaco , con esclusione delle società che realizzano almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato;
4) Singapore , con esclusione della Banca Centrale e degli organismi che gestiscono le riserve ufficiali dello Stato.
Per le sole imprese indicate e per quelle con trattamenti agevolati analoghi
1) Angola , con riferimento alle soc.petroliere che hanno ottenuto l'esenzione dall'Oil Income Tax, alle società che godono di esenzioni o riduzioni d'imposta in settori fondamentali dell'economia angolana e per gli investimenti previsti dal Foreign Investment Code;

2) Antigua , con riferimento alle international business companies, esercenti le loro attività al di fuori del territorio di Antigua, quali quelle di cui all'International Business Corporation Act n.28 del 1982 e succ.modifiche e integrazioni, nonché con riferimento alle società che producono prodotti autorizzati (es.Legge locale n.18/1975)
3) Corea del Sud , con riferimento alle società che godono delle agevolazioni previste dalla tax Incentives Limitation Law;
4) Costarica , con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, nonché alle società esercenti attività ad alta tecnologia;
5) Dominica , con riferimento alle international companies esercenti l'attività all'estero;
6) Ecuador , con riferimento alle società operanti nelle Free Trade Zones che beneficiano dell'esenzione dalle imposte sui redditi;
7) Giamaica , con riferimento alle società di produzione per l'esportazione che usufruiscono dei benefici fiscali dell'Export Industry Encouragement Act e alle società localizzate nei territori individuati dal Jamaica Export Free Zone Act;
8) Kenia , con riferimento alle società insediate nelle Export Processing Zones;
9) Mauritius , con riferimento alle società "certificate" che si occupano di servizi all'export, espansione industriale, gestione turistica, costruzioni industriali e cliniche e che sono soggette a Corporate Tax in misura ridotta, alle Off-shore Companies e alle International Companies;
10) Panama , con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, secondo la legislazione di Panama, alle società situate nella Colon Free Zone e alle società operanti nelle Export Processing Zone;
11) Portorico , con riferimento alle società esercenti attività bancarie ed alle società previste dal Puerto Rico Tax Incentives Act del 1988 o dal Puerto Rico Tourist Development Act del 1993;
12) Svizzera , con riferimento alle società non soggette alle imposte cantonali e municipali, quali le società holding, ausiliarie e "di domicilio";
13) Uruguay , con riferimento alle società esercenti attività bancarie e alle holding che esercitano esclusivamente attività off-shore.

Ai fini della deducibilità dei costi da "paradisi fiscali", il soggetto italiano dovrà fornire la prova che l'impresa estera (o il professionista) svolge prevalentemente un'effettiva attività commerciale (o professionale), con una struttura organizzata idonea ovvero che le operazioni realizzate rispondono a un effettivo interesse economico e che hanno avuto effettiva esecuzione. La prova dei requisiti di deducibilità potrà essere fornita nei 90 giorni successivi alla ricezione di apposita richiesta da parte dell'Amministrazione finanziaria.

In attesa di ricevere un Vs. cortese cenno di riscontro alla presente comunicazione, porgo distinti saluti.

Laura Biagioni